



Associazione Italiana Assistenza Spastici - APS Associazione di Promozione Sociale — ETS Ente del Terzo Settore - Iscritta al RUNTS Via Colli di Sant'Erasmo, 29 - 20025 LEGNANO (MI) Sezione di Legnano — Cell.3356568036 e-mail: aias.apslegnano@gmail.com pec: aias-onlus@oec.it — Organizzazione di Volontariato - (GIN O.N.L.U.S.) — APS — ETS

Verbale di Assemblea Ordinaria del giorno 21 Aprile 2023

L'anno 2023, il giorno 21 del mese di Aprile, alle ore 15,30, presso la sede A.I.A.S. (Associazione Italiana Assistenza Spastici), in via Colli di Sant'Erasmo n. 29, nel Comune di Legnano, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione A.I.A.S. — Associazione Italiana Assistenza Spastici.--,"-----

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 11 del vigente statuto sociale il Sig. FILIPPOZZI Paolo, verbalizza il Sig. LIPARI

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale ed inoltre spedito con le più avanzate forme di comunicazione attualmente in uso così come previsto dall' Art. 11 dello statuto contenente il seguente o.d.g.:

1. Discussione e approvazione della modifica dello Statuto, necessaria per l'adeguamento al D. Lgs. del 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore — CTS)
2. Varie ed eventuali

che sono presenti n. 21 soci su 37, iscritti all'Associazione, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'Assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare sugli argomenti dell'ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno, dopo approfondita discussione in merito, i soci all'unanimità:

Deliberano di adeguare lo Statuto dell'Associazione con le modifiche ed integrazioni previste dal D. Lsg. del 3 Luglio 2017 n.117e successive modificazioni (Codice del Terzo Settore — CTS).

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16,00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Lipari Rosario

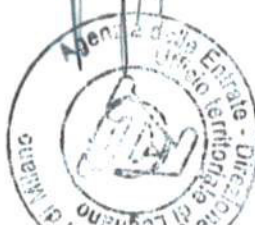
AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MILANO
Ufficio Provinciale di Legnano

Il presente atto è il unico
originale di quello registrato il 29/04/2023
al n° 113 serie 3

Firma su delega del Direttore provinciale ad interim

Antonello FRONGIA
Caterina FRONGIA
Funzionario

Il Presidente



il 24/01/2023 di n. 113/3

1

Firma su delega del Direttore provinciale ad interim
Antonello FRONGIA

STATUTO

A.I.A.S.

Associazione Italiana Assistenza Spastici
Sezione di Legnano, via Colli di Sant'Erasmo nr.29

Caterina FRONGIA
Funzionaria



Art. 1 - Costituzione e finalità

Denominazione - sede - durata

Ai sensi del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017n.117e nello spirito della Riforma del Terzo Settore, in adunanza per assemblea dei Soci si costituisce l'A.I.A.S.- Onlus-

Sezione di Legnano, iscritta al n. 16 del Registro Nazionale, con sede Legale in LEGNANO (MI) in via Collidi Sant'Erasmo n.29, per assumere con modifica del precedente Statuto le funzioni e la denominazione di **A.I.A.S. Associazione Italiana Assistenza Spastici- Sezione di LEGNANO -APS - integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) , nelle forme previste dall'articolo12 del Decreto Legislativo n°117 del 2017,come di fatto avrà luogo dal momento e per effetto dell'iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore)**.

L'eventuale successiva variazione della sede legale nell'ambito del Comune di LEGNANO-non comporterà la modifica statutaria, salvo che per innovazioni normative e con apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione, così costituita, opera nel territorio della Provincia di MILANO ed eventualmente potrà istituire altre sedi secondarie sia in Italia e all'estero.

L'associazione a durata illimitata e aderisce alla Rete ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI (A.I.A.S.), con sede centrale in ROMA di seguito indicata anche come A.I.A.S. - Rete Associativa, Ente Giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n° 1070 del 28/5/1968.

Art. 2 - Utilizzo della denominazione dell'acronimo "E.T.S. " ossia dell'indicazione "Ente del terzo Settore ".

A decorrere dell'avvenuta istituzione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell'associazione nel suo apposito registro l'acronimo ETS con indicazione di " Ente del Terzo Settore " sarà inserito nella denominazione sociale

A.I.A.S. di LEGNANO. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'associazione diventerà **"A.I.A.S.-Sezione di LEGNANO A.P.S. -E.T.S."**
L'associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo Settore " (o con Acronimo ETS) negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.





Articolo 3 - Scopi

L'associazione ETS non ha finalità di lucro, ma esclusivamente di solidarietà utilità sociale attraverso l'Esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art.5 del Decreto Legislativo 117 del 2017.

Essa opera nei seguenti settori:

- a) Interventi per servizi sociali;
- b) Educazione, istruzione, e formazione professionale.

L'associazione persegue le seguenti finalità:

- a) Solidarietà e partecipazione effettiva delle persone con disabilità alla programmazione, organizzazione e gestione democratica dei servizi e delle attività loro destinati;
- b) Promozione di iniziative e attività tese a soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Procedimenti operativi:

- a) E' aperta a chiunque intenda attivarsi per tutelare e promuovere il diritto delle Persone con disabilità alla riabilitazione, alla salute, all'educazione, all'istruzione, al lavoro, all'integrazione sociale, per attuare una valida prevenzione della disabilità, in armonia con quanto sancito dalla Costituzione Italiana e della Convenzione ONU sui diritti della persona con disabilità.
- b) Ricerca e collabora con altre Associazioni e Istituzioni pubbliche per migliorare le condizioni socio/sanitarie delle persone con disabilità secondo quanto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili firmata dall'Italia il 13 marzo 2009;
- c) Favorisce la n costituzione e la partecipazione a Comitati Regionali delle Sezioni A.I.A.S.;
- d) Istituisce, gestisce o promuove centri di riabilitazione motoria ambulatoriale, centri diurni Occupazionali e Comunità residenziali per il "Dopo di Noi";
- e) Promuove ogni utile servizio per inserimento scolastico, la formazione professionale volta all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Promuove, ricerca e forma il volontariato sociale per favorire attività ludico ricreative. Promuove soggiorni estivi ed invernali collaborando con realtà presenti nel territorio che si occupano di sport, cultura e turismo;
- f) Realizza le finalità e rispetta i Regolamenti dell'A.I.A.S - Rete associativa - Ente giuridicamente riconosciuto con D.P.R.N. 1070 del 28/05/1968.



Articolo 4 - Attività

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) Sollecitare gli Enti Pubblici competenti ad applicare le leggi vigenti in materia di handicap; istituire centri di orientamento e formazione professionale a favore dei soggetti disabili; Istituire servizi necessari alla completa riabilitazione delle persone con disabilità anche favorendo il loro inserimento nel mondo del lavoro; realizzare servizi sociali, residenziali e diurni, comunità alloggio nei diversi territori, centri per il "Dopo Di Noi" Legge 112 del 16.06.2016 e successivi decreti attuativi, centri socio-riabilitativi ed educativi, che perseguono lo scopo di rendere possibile alle persone con disabilità una migliore vita di relazione integrata.
- b) Istituire, realizzare e gestire centri e servizi (tra cui, in via esemplificativa, servizi di trasporto, servizi di supporto psico - sociale, servizi alla persona, servizi alla formazione, servizi per il "Dopo Di Noi") in favore dei soggetti disabili anche ad integrazione delle attività realizzate da altri soggetti, pubblici e privati, convenzionati o meno con il S.S.N. in favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
- c) Realizzare, Organizzare e Gestire attività di tipo ricreativo, culturale e sportivo, nonché organizzare e favorire l'organizzazione di attività e manifestazioni nei diversi ambiti della cultura e dello sport e del tempo libero, in favore dei soggetti disabili, allo scopo di favorire l'integrazione sociale delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
- d) Promuovere, sostenere, istituire e gestire servizi, anche ad integrazione delle attività realizzate dagli Enti Locali o da altre strutture convenzionate con il S.N.N., a favore delle persone in stato di handicap e delle loro famiglie, con espressa esclusione di attività che perseguono fini di lucro anche indiretto.
- e) Promuovere la istituzione e/o la gestione di centri, servizi di riabilitazione e socio assistenziali di cui alle leggi 104/92 e 328/00 in favore di persone con Disabilità anche in regime di convenzione con Enti Pubblici, col Servizio Sanitario Nazionale e con quello Regionale mediante l'Istituto dell'accreditamento.
Promuove, ogni attività che sia utile a realizzare una riabilitazione come processo multiforme pluridimensionale ed interdisciplinare: ossia, non solo come momento medico ma sociale, educativo, culturale e sportivo e lavorativo, proponendo conferenze, congressi e studi, volti alla soluzione dei problemi relativi alla prevenzione, cura e riabilitazione della disabilità con particolare riferimento alle patologie encefaliche e genetiche.
- f) Mantenere intese, collaborazioni e rapporti con le organizzazioni sociali e culturali e con le associazioni che si occupano delle persone con disabilità per la soluzione dei problemi che le accomunano; produrre ogni sforzo per favorire tutte le iniziative atte a costituire una efficace Federazione/Consorzio. Per il raggiungimento di dette finalità può essere effettuata ogni convenzione o contratto con enti pubblici o privati.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, entro i limiti indicati dall'art. 6 del codice del terzo settore. L'associazione può

esercitare anche l'attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e

nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione potrà accordarsi con altri Enti ed Associazioni, per svolgere in comune, in tutto o in parte, le proprie attività.

Articolo 5-Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

L'associazione ogni anno, provvede a trasmettere l'elenco nominativo dei Soci e versa all'A.I.A.S. Nazionale e al Comitato Regionale (ove costituito) una parte delle quote associative nella misura ogni anno stabilita dell'Assemblea Nazionale.

Articolo 6 - Associati

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche di ambo i sessi, interessate all'attività svolta dalla stessa. I giovani di età inferiore agli anni diciotto presentano domanda di ammissione completa di consenso scritto degli esercenti la potestà genitoriale.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'ammissione di soci è deliberata dal Consiglio a Direttivo su apposita domanda scritta, contenente la dichiarazione di condividere gli scopi dell'Associazione, la firma dell'interessato e la sottoscrizione di due soci presentatori.

La domanda, corredata di copia del documento di identità del sottoscrittore, deve essere presentata di persona dall'interessato e deve contenere: il suo nome e cognome, il luogo e data di nascita, la residenza, la dichiarazione di accettazione dello statuto e del regolamento se esistente. Deve contenere, altresì, la dichiarazione di volersi attenere alle deliberazioni degli organi sociali e di prestarvi osservanza; deve esplicitare l'attestazione del versamento della quota di ammissione ed ogni altra informazione prevista dal regolamento o chiesta dalla sezione.

Il Consiglio Direttivo nella prima seduta valuterà la richiesta e, accertata anche l'inesistenza di cause di incompatibilità previste nel presente statuto, accoglie o rigetta la domanda.

L'interessato non ammesso ha facoltà di ricorrere all'Assemblea dei soci che deve pronunciarsi nella sua prima riunione, successiva alla richiesta. La decisione dell'Assemblea è definitiva.

Articolo 7 - Perdita della qualità di socio



Soci cesseranno di appartenere all'associazione:

- Per recesso.

5

- Per morosità nel pagamento della quota sociale al 31 dicembre di ogni anno.
- Per decadenza.
- Per espulsione.

La decadenza è pronunciata nei confronti dei soci falliti, interdetti o inabilitati. L'Assemblea dei soci può disporre l'espulsione dei soci che si siano resi autori di fatti gravemente lesivi per l'Associazione.

L'espulsione è adottata nei confronti dei soci che:

- a) Non rispettano o, comunque, se violano le disposizioni di questo Statuto, il dettato dei Regolamenti, delle delibere e delle decisioni legalmente adottate dagli organi sociali competenti nelle materie loro attribuite.
- b) In qualunque modo arrechino danno materiale o morale all'Associazione;
- c) versino in stato di incompatibilità;
- d) siano riconosciuti colpevoli con sentenza definitiva di delitti contro la pubblica amministrazione, la fede, la morale, la persona o il patrimonio.



In tali circostanze, il Socio viene sospeso cautelativamente fino all'accertamento dei fatti oppure per atti, compresi quelli contrari allo Statuto, che possano danneggiare eticamente l'Associazione nelle sue varie articolazioni.

I provvedimenti di decadenza, di sospensione e/o di espulsione sono adottati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e successivamente ratificati dall'Assemblea.

Il provvedimento di sospensione in caso di urgenza è adottato dal Presidente della sezione.

Tali provvedimenti sono immediatamente efficaci e vengono portati per la ratifica all'assemblea dei soci, alla prima riunione successiva.

Avverso la delibera di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo, il socio può proporre Ricorso all'Assemblea dei soci. La decisione dell'Assemblea è definitiva.

Il socio espulso non potrà fare parte dell'Associazione, salvo che nel caso previsto dalla precedente lettera d), sia stato assolto dai reati contestatigli nei successivi gradi di giudizio.

Il socio decaduto potrà essere riammesso su sua istanza ove siano cessati per tempo decorso o divenuti inconsistenti per effetto di evoluzione della cultura o rimossi i motivi che hanno determinato la decadenza.



Articolo 8 – Incompatibilità dei soci

Non possono essere soci i dipendenti dell'Associazione. In casi particolari il Consiglio Direttivo dell'associazione può inoltrare a Consiglio Nazionale richieste di parere sulle proposte di deroga a quanto indicato a comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto Nazionale

6

Articolo 9 – Norme sul volontariato

I Volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la loro attività in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fine di solidarietà. L'associazione deve scrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti del Consiglio Direttivo.

La qualifica del Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Articolo 10 – Organi

L'associazione ETS assicura la gestione democratica, attraverso organismi liberamente eletti dell'assemblea dei soci, assicurando la partecipazione delle persone disabili alla vita associativa. Sono organi dell'associazione: l'assemblea dei soci, il consiglio direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sono gratuite e non danno luogo ad emolumenti, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse e per conto dell'associazione entro i limiti stabiliti con delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 11 – L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Ciascuno associato può intervenire personalmente in assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D. Lgs 117/2017 sono ammesse tre deleghe per associato. Solo al verificarsi del superamento di 500 associati, sono ammesse cinque deleghe per associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.



La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'Avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti dell'ordine del giorno.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, conservato nella sede dell'associazione.

E compito dell'assemblea ordinaria:

- a) Approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio direttivo;
- b) Approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) Approvare l'eventuale bilancio sociale predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) Eleggere e revocare il presidente dell'associazione;
- e) Eleggere e revocare, ove previsto, i componenti dell'organo di controllo e organo di revisione;
- f) Eleggere i delegati che dovranno rappresentare la sezione all'Assemblea Nazionale dell'A.I.A.S. rete associativa.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, in seconda convocazione e validamente costituita quale che sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

E compito dell'assemblea straordinaria:

- 1) Deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- 2) Deliberare in merito allo svolgimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione e validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, l'assemblea straordinaria delibera,

sia in prima che seconda convocazione con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) degli associati.

Ciascun Associato ha diritto ad un voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

8

Gli associati, che non siano iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum-

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano o per appello nominale o prudenzialmente a scrutinio segreto, ove trattasi di deliberare su persone. Le elezioni alle cariche sociali vengono svolte a scrutinio segreto.

Articolo 12 - IL Consiglio Direttivo

Il consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione. Viene eletto dall'assemblea degli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa ed è composto da un numero variabile tra 5 (cinque) e 11 (undici) associati, compreso il Presidente secondo quanto viene stabilito dall'assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

Non può essere eletto consigliere - e se eletto e nominato, decade dalla carica - l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri durano in camera 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Per i consiglieri in carica è prevista la gratuità degli impegni nell'assorbimento delle cariche istituzionali, fatta eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute dalla persona per la partecipazione ad attività istituzionali.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno $\frac{1}{3}$ (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto (anticipato via mail), il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno quattro giorni prima della riunione e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti del giorno.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti e designato a tale compito.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite, quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dai componenti presenti. Non sono ammesse deleghe fatte pervenire dagli assenti.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, così per i quali si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Da ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo dell'associazione.



Il consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) Redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- b) Redigere l'eventuale programma annuale e congiunzione pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- c) Redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) Nominare il vice presidente e il segretario dell'associazione;

9

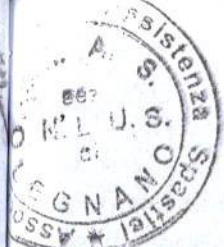
- e) Decidere sulle domande di adesione all'associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) Decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- g) Deliberare la convocazione dell'assemblea ordinaria o straordinaria;
- h) Decidere in merito Agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- i) Curare la tenuta dei libri sociali;
- j) Deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentare il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- k) Stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per l'erogazione di servizi. Il consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Il segretario si occupa in generale della questione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Dalla carica di Consigliere si decade per:

- a) Dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo;
- b) Revoca da parte dell'assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione, a causa di persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'associazione.
- c) Sopraggiunte cause di incompatibilità di cui all'articolo 8 del presente statuto;
- d) Perdita della qualità di associato a seguito di una o più cause indicate nel presente statuto.

Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno o più motivi indicati nel precedente comma, i rimanenti dovranno incaricare di ricoprire la carica il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea elettiva oppure, in caso di impossibilità, provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti. Nell'eventualità di dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, quest'ultimo s'intenderà decaduto insieme con il Presidente ed occorrerà procedere tempestivamente a nuove elezioni.



Articolo 13 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha la rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i propri associati.

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'associazione, ed in particolare ha il compito di:

10

- a) Firmare gli atti e i documenti che impegnano l'associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) Curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- c) Adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) Convocare e presiedere l'assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

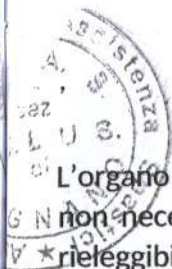
Dalla carica di Presidente si decade per:

Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo

- a) Revoca da parte dell'assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione o a causa di persistenti violazioni degli obblighi statutari.
- b) Soprraggiunte cause di incompatibilità di cui all'articolo 8 nel presente statuto.
- c) Perdita della qualità di associato a seguito di una o più cause indicate nel presente statuto.

Qualora il presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi sopraindicati, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo presidente, il presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Articolo 14 - Organo di controllo e di revisione



L'organo di controllo, ove presente, è composto da 3 (tre) membri effettivi eletti dall'assemblea non necessariamente tra gli associati; Rimane in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Esso nomina al suo interno un presidente. Delle proprie riunioni l'organo di controllo radica apposito verbale il quale va trascritto nell'apposito verbale delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede della associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadono dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'assemblea. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'articolo 2399 del codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obbiettivo ed imparziale.

Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione. E compito dell'organo di controllo:

- a) Vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

11

- b) Vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo concreto funzionamento.
- c) Esercitare il controllo contabile.
- d) Esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. lgs 117/17.
- e) Attestare che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 14 del D. lgs 117/17.
- f) Partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, cui presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio. Nei casi previsti dell'articolo 31 comma 1 del D. lgs 117/17, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di revisione, qualora nominato ai sensi dell'articolo 31 de D. lgs 117/17, è formato da un unico componente, eletto dall'assemblea non necessariamente tra gli associati. Il componente l'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti, e può essere prevista una remunerazione dell'incarico facendo riferimento alle tariffe professionali.

L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige apposito verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo conservato nella sede dell'associazione.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decade dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obbiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione.

Articolo 15 - Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 D. lgs 117/17:

- a) Libro degli associati;
- b) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e dell'organo di revisione ove ricorrano le condizioni della loro nomina ai sensi degli articoli 30 e 31 del D. lgs 117/17.
- e) Il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionali.

Articolo 16 - Norme sul patrimonio

Il Patrimonio dell'associazione, ai sensi dell'articolo 8 del D. lgs 117/17, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.

È vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti gli organi sociali, nonché nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione mantiene, nei rapporti con l' A.I.A.S. Rete Associativa e con tutte le sue articolazioni (Comitati regionali, altre sezioni) la piena autonomia patrimoniale, contrattuale e giuridica nel rispetto degli scopi e delle finalità di cui all'articolo 3. L'associazione non impegna la responsabilità dell' A.I.A.S. - Rete Associativa, né delle altre sezioni territoriali, né dei comitati regionali per le obbligazioni da esse assunte. Reciprocamente, l'associazione non è impegnata né responsabile per le obbligazioni assunte dall' A.I.A.S. - Rete Associativa, né dalle altre sezioni territoriali, né dai Comitati Regionali.

Articolo 17 - Risorse Economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) Quote associative;

- 
- b) Contributi pubblici e privati;
 - c) Donazioni e lasciti testamentari;
 - d) Rendite Patrimoniali;
 - e) Attività di raccolta fondi;
 - f) Rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) Proventi derivanti da attività di interesse generale e da attività diverse ex articolo 6 del D. Lgs 117/17.
 - h) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs 117/17 e di altre norme competenti in materia.

Articolo 18 – Bilancio di esercizio

L'esercizio annuale coincide con l'anno solare. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 del D. Lgs. 117/17, bilancio che dovrà essere approvato dall'assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio e, comunque, non oltre il 30 aprile dell'anno successivo.

Il bilancio dovrà essere depositato presso la sede dell'associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta potrà prenderne visione.

13



Qualora l'associazione presenti ricavi, perdite, proventi di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/17, si impegna ad ottemperare a quanto descritto nel suddetto articolo.

Articolo 19 – Scioglimento e destinazione del patrimonio

Lo scioglimento dell'associazione è deciso dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (trequarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. In caso di mancanza di soci, mancanza di scopi e finalità dell'associazione e/o se la sezione agisce con l'acronimo A.I.A.S. o sue assonanze letterarie non osservando lo Statuto dell'associazione e/o rappresentatività prevista dallo statuto, lo scioglimento della sezione sarà assunto per decisione dell'Assemblea Nazionale dell'A.I.A.S. – RETE ASSOCIATIVA con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ (trequarti) dei suoi componenti intervenuti.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del D. Lgs 117/17, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ed altri enti del terzo settore con

priorità ad altre sezioni dell'A.I.A.S. – RETE ASSOCIATIVA, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del D. Lgs 117/17.

Articolo 20 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del D. Lgs 117/17 e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili. Fino all'approvazione da parte dell'autorità governativa

italiana
1.
competente, si applicano le disposizioni dello statuto vigente, che deve intendersi abrogato dalla data del Decreto Ministeriale di approvazione del presente statuto, secondo le previsioni di cui all'articolo 101 comma 2 del D. Lgs 117/17.

Atto esente dall'imposta di bollo, Legge 6/6/2016, numero 103, art. 1, comma 2, articolo 82, Legge n. 145, comma 646

APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO NELLA SEDUTA DEL 21.04.2023.

APPROVATO E DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI NELLA SEDUTA DEL 21.04.2023

Il Presidente e Legale Rappresentante
(Rosario Lipari)

Lipari Rosario